



Procedura di gestione delle segnalazioni Whistleblowing ex D.lgs. 24/2023

International Care Company S.p.A.	Procedura Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing	Approvata in 29/09/2025
 International Care Company		Pag. 2 di 9

Approvatore:	Ruolo	Data	Firma
CdA	Organo esecutivo della Società	05/12/2023	
CdA	Organo esecutivo della Società	29/09/2025	

International Care Company S.p.A.	Procedura Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing	Approvata in 29/09/2025
		Pag. 3 di 9

Sommario

Definizioni	4
1. Scopo della Procedura	5
2. Implementazione del sistema di gestione delle segnalazioni	5
3. Gestore interno delle segnalazioni	5
4. Tutele a favore del Segnalante e degli altri soggetti tutelati.....	6
5. La gestione dei dati personali.....	8
6. Tempistiche di gestione delle segnalazioni	8
7. Formazione.....	9
8. Norma di chiusura	Errore. Il segnalibro non è definito.

International Care Company S.p.A.	Procedura Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing	Approvata in 29/09/2025
		Pag. 4 di 9

Definizioni

ANAC: l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Decreto Whistleblowing: Decreto Whistleblowing recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/137 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Regolamento: Il Regolamento Emittenti (il Regolamento) definisce le regole e le responsabilità per gli emittenti Euronext Growth Milan.

Dipendenti: tutti i lavoratori subordinati della Società, inclusi i dirigenti.

Divulgazione pubblica: atto tramite cui si rendono di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni per mezzo stampa, mezzi elettronici, social network o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Facilitatore: persona fisica che assiste il Soggetto Segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

General Data Protection Regulation o GDPR: Regolamento UE n. 2016/679 e s.m.i.

Modello 231: Modello Organizzativo di Gestione e Controllo previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

Ufficio Whistleblowing: Il soggetto, nominato dal Consiglio di amministrazione della Società al quale sono assegnate le attività connesse alla gestione delle segnalazioni.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione pubblica che provoca o può provocare al Soggetto Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Segnalazione: la comunicazione, scritta od orale, con cui si segnala una Violazione.

Riscontro: comunicazione al Soggetto segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Violazione: Una “condotta illecita” attraverso qualsiasi atto e/o fatto od omissione, verificatosi nello svolgimento o comunque nel contesto dell’attività lavorativa della Società.

Gestori dormienti: professionisti specializzati (ad es., avvocati, periti, anche forensi), coinvolti dal Responsabile/Ufficio Whistleblowing nella gestione della segnalazione.

International Care Company S.p.A.	Procedura Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing	Approvata in 29/09/2025
		Pag. 5 di 9

1. Scopo della Procedura

Lo scopo della procedura è quello di guidare il Management di International Care Company S.p.A. (di seguito la "Società") attraverso il processo di implementazione del sistema di gestione delle segnalazioni di Whistleblowing, in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 24/2023 (Decreto Whistleblowing).

La presente procedura va letta congiuntamente alla procedura Whistleblower a cui si rinvia, nella quale è fornita la più ampia informativa circa il sistema di gestione delle segnalazioni implementato dalla Società.

2. Implementazione del sistema di gestione delle segnalazioni

La Società, in ottemperanza al D.lgs. 24/2023, ha adottato la presente procedura, unitamente alla citata procedura Whistleblower, avendo sentito le rappresentanze sindacali, come previsto dal precitato decreto.

Le rappresentanze sindacali saranno interpellate anche in caso di revisione o aggiornamento delle procedure.

Ai sensi dell'art. 4, c. 1, D.lgs. 24/2023, la Società è tenuta ad adottare *"propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione"*.

La Società ha ottemperato all'obbligo sopra menzionato acquistando la licenza del software MyGovernance per l'invio e la gestione delle segnalazioni, raggiungibile dalla sezione **Governance** del sito web della Società.

Il sistema permette di effettuare segnalazioni sia in forma scritta sia in forma orale, con la possibilità di effettuare segnalazioni anche in forma anonima.

Le informazioni sulle modalità di invio di una segnalazione sono riportate nel § 6. Modalità di Segnalazione (Canale Interno) della "procedura Whistleblower".

La Società ha, inoltre,

- pubblicato le procedure nella sezione **Governance** del proprio sito web e affisso le stesse procedure nelle bacheche aziendali, garantendo adeguata informativa a tutti i soggetti identificati come Segnalanti dal § 2. Campo di applicazione soggettivo della "procedura Whistleblower";
- dato evidenza nella procedura Whistleblower della possibilità, secondo determinati presupposti, di effettuare una segnalazione all'A.N.A.C., Autorità Nazionale Anticorruzione (§ 8. Canale esterno) e delle sanzioni che la stessa autorità può irrogare (§ 9. Sanzioni amministrative irrogate dall'A.N.A.C.);
- adottato misure idonee a garantire la protezione dei dati personali, come precisato nel § 5. La gestione dei dati personali della presente procedura.

3. Gestore interno delle segnalazioni

La Società ha affidato la gestione del canale di segnalazione ad un Comitato appositamente costituito, di cui fanno parte il Responsabile della funzione HR e il Responsabile della funzione Qualità e Compliance. Il Comitato assume il ruolo di **Ufficio Whistleblowing**. La nomina del soggetto incaricato della gestione avviene tramite delibera del Consiglio di amministrazione, che stanza il budget annuale per le attività connesse alla gestione delle segnalazioni.

L'Ufficio Whistleblowing possiede i requisiti di autonomia, ovvero di imparzialità e indipendenza ed ha ricevuto idonea formazione in tema di gestione delle segnalazioni e privacy.

L'Ufficio Whistleblowing può avvalersi, per la gestione delle segnalazioni, di professionisti specializzati (ad es., avvocati, periti, anche forensi), che assumono il ruolo di *gestori dormienti*.

International Care Company S.p.A.	Procedura Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing	Approvata in 29/09/2025
 International Care Company		Pag. 6 di 9

La piattaforma utilizzata per effettuare le segnalazioni garantisce l'accesso solo all'Ufficio Whistleblowing, soggetto autorizzato ai sensi della presente procedura. Inoltre, le relative segnalazioni sono archiviate sulla piattaforma e non possono essere utilizzate da soggetti terzi.

3.1. Gestione delle segnalazioni

L'Ufficio Whistleblowing ha il compito, una volta ricevuta la segnalazione secondo quanto previsto dal § 6. Modalità di segnalazione (Canale interno) della procedura Whistleblower, di dare riscontro al Segnalante (§ 6. Tempistiche di gestione delle segnalazioni) e di dialogare con questi per chiarire e approfondire l'oggetto della segnalazione. Il dialogo con il Segnalante prosegue anche durante le successive fasi di analisi e accertamento.

Dopo una valutazione preliminare volta a verificare la sussistenza dei requisiti essenziali ai fini dell'ammissibilità della segnalazione, l'Ufficio Whistleblowing procede alla verifica delle informazioni ricevute. Tale attività può includere la richiesta di specifiche informazioni ad altri Uffici e Funzioni interni alla Società, nel rispetto del principio di riservatezza, garantendo la tutela dell'identità del segnalante, degli eventuali facilitatori e del segnalato.

L'Ufficio Whistleblowing, nel rispetto dei termini indicati a § 6. Tempistiche di gestione delle segnalazioni, conclusa l'attività di accertamento, ne comunica l'esito al segnalante. L'esito della segnalazione viene comunicato senza includere riferimenti a dati personali relativi all'eventuale soggetto segnalato.

Tra i possibili esiti che possono essere comunicati al Segnalante, figurano:

- Archiviazione per mancanza di evidenze (segnalazione infondata);
- Avvio di un'inchiesta interna;
- Adozione di provvedimenti;
- Rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

La segnalazione che venga erroneamente inviata ad un soggetto diverso dall'Ufficio Whistleblowing (ad esempio, un superiore gerarchico) potrebbe non essere trattata come una segnalazione di Whistleblowing, in quanto quest'ultimo non ha gli stessi obblighi di riservatezza in carico al soggetto ricevente. Tuttavia, qualora il Segnalante dichiari espressamente o implicitamente (come, ad es., richiamando la normativa) di voler avvalersi delle tutele descritte in questa procedura e/o nella procedura Whistleblowing, la segnalazione deve essere considerata alla stregua di una segnalazione inviata tramite il canale interno e trasmessa **entro sette giorni dal suo ricevimento** all'Ufficio Whistleblowing, notificando il Segnalante.

4. Tutele a favore del Segnalante e degli altri soggetti tutelati

Come anticipato, la normativa prevede che la Società, oltre a mettere a disposizione dei soggetti identificati come Segnalanti nel § 2. Campo di applicazione soggettivo della procedura Whistleblower un canale interno per inoltrare le segnalazioni, apporti una serie di tutele a favore dei Segnalanti e delle altre persone fisiche e giuridiche – Facilitatori e società legate al Segnalante – indicate nel citato § 2. Campo di applicazione soggettivo.

È utile sottolineare che le menzionate tutele assumono un peso maggiore, nei confronti del Segnalante, in caso di segnalazione non anonima.

4.1. Riservatezza e Anonimato

L'Ufficio Whistleblowing è tenuto a trattare le segnalazioni preservando la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del Segnalante, dell'eventuale Facilitatore, del segnalato e di ogni altra persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate tutte le informazioni contenute nella segnalazione.

Le segnalazioni e le informazioni in esse contenute possono essere utilizzate limitatamente a quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

International Care Company S.p.A.	Procedura Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing	Approvata in 29/09/2025
		Pag. 7 di 9

L'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso.

L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità della Segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti.

La riservatezza è garantita attraverso strumenti informatici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni e un protocollo riservato, all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

Le segnalazioni anonime vengono trattate secondo gli stessi principi di riservatezza. Tuttavia, nel caso di segnalazioni anonime, l'Ufficio Whistleblowing non ha conoscenza dell'identità del Segnalante e potrebbe involontariamente esporlo durante le attività di accertamento.

4.2. Tutela e protezione del Segnalante contro le ritorsioni

Viene garantita protezione al Segnalante contro ogni forma di ritorsione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione, minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili ritorsioni rientrano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito o referenze negative;
- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

4.3. Limitazione di responsabilità del Segnalante

La normativa prevede anche una limitazione di responsabilità: il Segnalante non incorre in alcun tipo di responsabilità (civile, penale, amministrativa o disciplinare) nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione;
- la segnalazione sia stata effettuata secondo la presente procedura.

International Care Company S.p.A.	Procedura Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing	Approvata in 29/09/2025
		Pag. 8 di 9

5. La gestione dei dati personali

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società in qualità di Titolare del trattamento.

Le attività di accertamento e le comunicazioni tra il segnalante e l'Ufficio Whistleblowing, sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati, e in particolare in base ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. A tal fine, la Società fornisce agli Interessati coinvolti, apposita informativa sul trattamento dei dati personali effettuato in relazione all'acquisizione e alla gestione delle segnalazioni disciplinate dalla presente procedura.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante e degli altri soggetti tutelati dalla normativa.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

La Società ha appositamente nominato e istruito al trattamento dei dati personali i soggetti autorizzati al trattamento anche ai sensi degli artt. 5, 24, 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2- quaterdecies del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Inoltre, la Società, in linea con quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 24/2023, nonché in osservanza di quanto previsto dagli artt. 24 e 32 del GDPR, individua misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (c.d. DPIA).

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali. È necessario registrare e conservare per lo stesso periodo le segnalazioni anonime e la relativa documentazione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti dai componenti dell'Ufficio Whistleblowing, nonché, qualora necessario ai fini della gestione da altre Funzioni aziendali e/o professionisti specializzati, anche esterni, eventualmente coinvolti, disciplinando con questi ultimi formale nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

6. Tempistiche di gestione delle segnalazioni

L'Ufficio Whistleblowing deve dare riscontro al Segnalante secondo i seguenti termini:

- Entro **7 giorni** dalla data di ricezione della segnalazione, il soggetto ricevente conferma al Segnalante la presa in carico della segnalazione (avviso di ricevimento) e invita il Segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.
- Entro **3 mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il soggetto ricevente comunica al Segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le

International Care Company S.p.A.	Procedura Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing	Approvata in 29/09/2025
		Pag. 9 di 9

informazioni comunicate nella segnalazione. Il termine di 3 mesi può essere esteso a **6 mesi** se ricorrono giustificate e motivate ragioni, che devono essere adeguatamente formalizzate nel fascicolo della Segnalazione.

Il riscontro fornito entro 3 (o 6) mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita il Segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

7. Formazione

La Società stabilisce annualmente le modalità di erogazione della formazione ai dipendenti in tema di Whistleblowing, garantendo la partecipazione di tutti i dipendenti.

La Società garantisce altresì una sessione di formazione a tutti i dipendenti entro 3 mesi dall'implementazione del sistema di gestione delle segnalazioni e della contestuale approvazione della "**Procedura gestione delle segnalazioni Whistleblowing**" e della "**Procedura Whistleblower**".

8. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

La Società ha adottato il Modello di organizzazione gestione e controllo (MOGC) ex D.lgs. 231/2001, che pertanto è stato aggiornato come segue

- il riferimento al canale di segnalazione interna adottato, indicato anche nella procedura whistleblower;
- il divieto di ritorsione, quale tutela nei confronti del Segnalante e dei soggetti ad esso equiparati dalla normativa, come precisato nella procedura whistleblower;
- il sistema disciplinare, prevedendo sanzioni nei confronti di coloro che violano la disciplina su Whistleblowing.

L'Ufficio Whistleblowing è tenuto a trasmettere tempestivamente in originale all'Organismo di Vigilanza ("OdV") eventuali segnalazioni che hanno ad oggetto la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001, ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del MOGC e/o dei valori e delle regole comportamentali del Codice Etico della Società, utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti e della onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione. L'OdV dovrà redigere il registro delle segnalazioni delle violazioni rilevanti ex D.lgs. 231/01 (Allegato 1), così da garantire la corretta tracciabilità e archiviazione della documentazione ricevuta.

9. Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente regolato nella presente Policy, si rinvia:

- alla disciplina specifica di cui al D.lgs 24/23 e alle norme in esso richiamate. A tale disciplina devono attenersi in termini pieni sia le funzioni incaricate di ricevere e gestire la segnalazione, sia ogni altra funzione ed esponente aziendali che entri in contatto con il canale di segnalazione regolato con la presente Policy;
- al Regolamento Emittenti che definisce le regole e le responsabilità per gli emittenti Euronext Growth Milan di cui è parte la Società.

10. Allegati

Allegato 1: Whistleblowing - Registro segnalazioni violazioni 231